



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 16 febbraio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo calciatore GIACCO VINCENZO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n.2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali
(avverso la declaratoria di validità del proprio tesseramento in favore della società A.C. Delianuova – Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 12/D dell'21.11.2003).
- 2) “ **F.C. CASERTANA** **RESPINTO**
(avverso la sanzione dell' ammenda di € 15.000,00 comminata a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art 11 comma 1 C.G.S. in relazione alla gara Casertana/Boys Caivanese del 23.2.2003– Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale– Com. Uff. n. 65 dell'9.12.2003).
- 3) “ **U.S. MONTENERO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Pol. Olimpia Agnonese/Calcio Montenero del 19.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 58 del 18.12.2003).
- 4) “ **S.S. PACHINO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
(avverso decisioni merito gara Pachino/Pozzallo del 30.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003).
- 5) “ **S.S. PACHINO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Sortino/Pachino del 6.12.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003).

- 6) Reclamo F.C. ABRIOLA** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara
Abriola/Sporting Genzano del 7.12.2003 –
Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Basilicata –
Com. Uff. n. 35 del 29.12.2003).
- 7) “ A.C. FABRIANO** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera,
avverso decisioni merito gara ripristinando quella del Giudice Sportivo che
Fabriano/Fermignanese dell’ 8.12.2003 – infliggeva alla U.S. Fermignanese la
Delibera della Commissione Disciplinare sanzione sportiva di perdita della gara a
presso il Comitato Regionale Marche– Com. fianco indicata con il punteggio di 3 – 0
Uff. n. 48 del 8.1.2004).
- 8) Ricorso per revocazione del calciatore** **RESPINTO**
PAPASODARO MASSIMO
avverso la sanzione della squalifica fino al
30.6.2005 – Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria– Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003).
- 9) Reclamo POL. ROSETANA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1
avverso le sanzioni delle squalifiche C.G.S.
rispettivamente inflitte:
- fino al 30.4.2004 al Sig. Longo Clemente
- per 4 gare al calciatore Angeloni Alessio
- per 3 gare al calciatore Ciccinelli Daniele –
Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C– Com.
Uff. n. 30/Tb del 29.12.2003).
- 10) “ CISCO CALCIO ROMA** **RESPINTO**
avverso la declaratoria di improcedibilità
inerente il reclamo per la squalifica inflitta al
calciatore Paniconi Mario fino al 30.9.2006–
Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Lazio del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica–
Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003).
- 11) “ G.S. FALASCHE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1
avverso decisioni seguito gara Don Bosco C.G.S.
Genzano/Falasche del 30.11.2003– Delibera
del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Lazio del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica– Com. Uff.
n. 23 del 30.12.2003).
- 12) Reclamo U.S. PIANEZZA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1
avverso la sanzione della squalifica fino al C.G.S.
31.7.2004 inflitta al calciatore Marco

Amatore a seguito gara F.I.C.C. Sporting
Torino del 23.11.2003 – Delibera del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Piemonte e V.d'A. per l'Attività
Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del
8.1.2004).

- 13) “ **POL. SAN CIPRIANO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, avverso la sanzione della squalifica fino al 29.5.2004 inflitta al calciatore Cavaliere Pasquale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania– Com. Uff. n. 45 del 9.1.2004). ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, per nuovo esame di merito
- 14) “ **U.S. ISOLA** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Maiolo Francesco al 30.3.2005 avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 inflitta al calciatore Maiolo Francesco – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004).
- 15) “ **DIVINO AMORE CALCIO A CINQUE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. avverso le seguenti sanzioni:
- squalifica per 3 gare effettive ai calciatori Pignotta Marco e Pozzi Armando
 - squalifica per 2 gare effettive al calciatore Maviglia Gabriele
- (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004)

Roma 16 febbraio 2004